

Incarto n.

15.2001.227

Lugano 16 gennaio 2004 LG/fc/fb

> In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 27/2004 del 16 gennaio 2004 concernente i metodi di pagamento nelle aste (sia mobiliari che immobiliari)

- La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di 1. vigilanza, ha constatato che la maggior parte delle aste pubblicizzate sui Fogli ufficiali prevede – quale unico modo di pagamento – il versamento a contanti del prezzo offerto dall'aggiudicatario.
 - Questo modo di pagamento obbliga tutti gli interessati a presenziare alle aste pubbliche con la necessaria liquidità e al contempo i funzionari preposti alla tenuta dell'asta a incassare il prezzo a contanti, ciò che comporta per tutte queste persone un accresciuto rischio di furto. Ragioni di sicurezza impongono di concedere agli offerenti di poter pagare il prezzo di aggiudicazione con metodi meno rischiosi.
- 2. Terminata un'asta il banditore procederà all'incasso del prezzo d'aggiudicazione. Le condizioni d'asta dovranno indicare che il prezzo d'aggiudicazione potrà essere versato a contanti o tramite rimessa di un assegno, secondo le modalità qui di seguito previste.
 - 2.1. Di regola il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo la tenuta dell'asta.
 - 2.2. Il banditore dovrà accettare, oltre al pagamento a contanti, assegni emessi da istituti bancari sottoposti alla legge sulle banche (LBCR, in: RS 952.0), incassabili presso l'istituto bancario stesso nel Cantone Ticino per importi pari o superiori al prezzo d'aggiudicazione, rilasciandone ricevuta.
 - 2.2.1. Non sono ammessi gli assegni emessi dall'aggiudicatario stesso.

- 2.3. L'Ufficio provvederà subito all'incasso del prezzo di aggiudicazione presso l'istituto bancario che ha emesso l'assegno: se la banca non accetta di pagare un importo inferiore a quello iscritto sull'assegno, l'Ufficio incasserà l'importo superiore e retrocederà all'aggiudicatario l'eccedenza.
- 3. Intimazione a:
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio
 - Ufficio di esecuzione di Lugano. Lugano
 - Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, Cevio
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, Biasca
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina, Faido
 - Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, Acquarossa

Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria

